

CONVENZIONE

Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Ing. Giuseppe Rossi, con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9, C.F./P. IVA 10566361001,

(qui di seguito, per brevità, indicata come: "**ACCREDIA**")
- da una parte -

e

i/la IMPRESA BACCHI SRL

nella persona del suo legale rappresentante Sig. Mauro Bacchi con sede in Via Trieste 6 - 20097 San Donato Milanese MI, CF/P. IVA 04365350158,

(di seguito, per brevità, indicato/a come: "**CAB**")

Di seguito il CAB, salvo che non venga espressamente qualificato, può essere indifferentemente un :

- Organismo di certificazione di sistema
- Organismo di certificazione di personale
- Organismo di certificazione di prodotto
- Organismo di ispezione
- Laboratorio di taratura
- Laboratorio di prova
- Laboratorio medico
- Organizzatore di prove valutative (PTP)
- Produttore di materiali di riferimento (RMP)
- Altro tipo di laboratorio, o di organismo di valutazione di conformità di terza parte indipendente

- dall'altra parte -

(**ACCREDIA** e **CAB** di seguito, per brevità, indicati, quando richiamati collettivamente, come "**Parti**", quando richiamati singolarmente, come "**Parte**")

PREMESSO CHE

- a) **ACCREDIA** è una Associazione senza scopo di lucro legalmente riconosciuta in data 16/07/2009.
- b) **ACCREDIA** è l'Ente unico nazionale di accreditamento dei CAB.
- c) La scelta di **ACCREDIA** come unico fornitore è stata effettuata visto il Decreto del 22.12.2009, art.2, ove si prevede che: "ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge n.99 del 23.07.2009 (n.d.r.), **ACCREDIA** Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato... è designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento", considerata l'esclusività in Italia del servizio richiesto.
- d) **ACCREDIA** è firmatario, di accordi multilaterali di mutuo riconoscimento:
 - della European Cooperation for Accreditation (EA-MLA);
 - della International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA);
 - della International Accreditation Forum (IAF-MRA).per gli ambiti sopra riportati, in funzione delle norme di valutazione della conformità riconosciute da EA e ad esclusione degli schemi PTP e RMP per i quali gli accordi EA MLA non sono ancora vigenti.
- e) La verifica di conformità dei CAB ai requisiti previsti dalla normativa applicabile e alle prescrizioni **ACCREDIA** per l'Accreditamento (di seguito, per brevità, denominato come: "Accreditamento") viene effettuata con le modalità previste nei documenti **ACCREDIA** (es: regolamenti generali e tecnici, tariffario) applicabili a ciascuna tipologia di CAB, pubblicati sul sito internet www.accredia.it e disponibili presso la sede **ACCREDIA** (di seguito, per brevità, indicati come: "Documenti").
- f) L'Accreditamento non comporta una diminuzione delle responsabilità associate alle attività svolta dai CAB.
- g) I CAB sono gli unici soggetti responsabili nei confronti dei terzi per tutta l'attività dagli stessi svolta.
- h) L'Accreditamento costituisce attestazione di competenza tecnica e gestionale dei CAB e non costituisce una garanzia rilasciata da **ACCREDIA** sulle singole prestazioni eseguite dai CAB.
- i) L'Accreditamento è volontario, salvo i casi in cui sia reso obbligatorio da una specifica normativa, ed aperto a qualsiasi CAB, che abbia i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni **ACCREDIA** indicate nei Documenti.

- j) Il CAB ha volontariamente richiesto ad ACCREDIA l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove/Produttore di materiali di riferimento) riportati nell'Allegato al Certificato di accreditamento (di seguito, per brevità, indicato come: "Certificato di Accreditamento").
- k) Il CAB ha dichiarato di avere tutte le dotazioni/risorse necessarie previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti per ottenere l'Accreditamento.
- l) ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA, intende accreditare il CAB per gli schemi, (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/tarature/prove/Produttore di materiali di riferimento) riportati nell'allegato al Certificato di Accreditamento.
- m) ACCREDIA e il CAB, pertanto, definiscono e regolano con la presente Convenzione i propri rapporti come di seguito indicati.

Tutto ciò premesso, tra **ACCREDIA** e **CAB**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Efficacia delle premesse e dei Documenti di Accreditamento

Le premesse ed i Documenti costituiscono parte integrante ed essenziale, cioè patto, della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Con la presente Convenzione ACCREDIA concede al CAB l'Accreditamento per lo/gli schema/i (sistemi/personale/prodotti/servizi di ispezione/prove/tarature/Produttore di materiali di riferimento) riportati nell'Allegato al Certificato di Accreditamento che potranno essere svolte dalla/e sede/i del CAB di seguito indicata/e:

LPM Laboratorio prove materiali dell'Impresa Bacchi Srl

via Don Giuseppe Dossetti 19 - 20080 Carpiano MI

- 2.2 Il CAB sarà identificato con il numero di accreditamento **1554** che identifica anche la presente Convenzione.
- 2.3 L'Accreditamento viene concesso alle condizioni previste nella presente Convenzione, nonché nei Documenti.
- 2.4 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dà atto di aver preso conoscenza e di aver accettato il contenuto dei Documenti.
- 2.5 Il CAB, con la sottoscrizione della presente Convenzione, fermo restando il diritto previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione, autorizza espressamente ACCREDIA ad apportare ai Documenti tutte le modifiche che riterrà opportune, ratificandone sin d'ora il contenuto.

Articolo 3

Obbligazioni a carico di ACCREDIA

- 3.1 ACCREDIA, avendo verificato, con le modalità previste nei Documenti, la conformità del CAB ai requisiti per l'Accreditamento previsti dalla normativa applicabile e dai Documenti, autorizza il CAB a citare tale conformità relativamente alle attività/servizi/tarature/prove accreditate e nella propria documentazione, con le modalità e nei limiti consentiti dai Documenti.
- 3.2 ACCREDIA provvede a programmare ed effettuare, o far effettuare, le necessarie attività per verificare la persistenza dei requisiti per l'Accreditamento e l'esito di eventuali azioni correttive. Le attività di verifica e le visite di valutazione vengono effettuate con le modalità previste nei Documenti.
- 3.3 ACCREDIA si obbliga a pubblicare periodicamente sul sito internet www.accredia.it, l'elenco dei CAB che hanno ottenuto l'Accreditamento.
- 3.4 ACCREDIA si obbliga a comunicare al CAB, con la necessaria tempestività e con le modalità indicate all'art. 14, l'avvenuta modifica dei Documenti.
- 3.5 ACCREDIA si impegna a pubblicare i Documenti aggiornati sul sito internet www.accredia.it.

3.6 ACCREDIA, attraverso il Dipartimento Taratura, controlla che il CAB attui tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo, attraverso una catena ininterrotta di confronti.

3.7 ACCREDIA si impegna ad informare, allorquando ne ricorrano gli estremi, il CAB tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata - PEC, della richiesta ad essa pervenuta, di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184.

Articolo 4

Obbligazioni a carico del CAB

4.1 Il CAB si obbliga a tenersi costantemente aggiornato sulle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti e che verranno pubblicati da ACCREDIA stessa secondo le modalità indicate all'art. 3.5.

4.2 Il CAB si obbliga ad accettare ed uniformarsi alle modifiche che ACCREDIA apporterà ai Documenti, fermo restando il diritto del CAB previsto all'art. 5 a recedere dalla presente Convenzione.

4.3 Il CAB si obbliga ad informare dell'esistenza della presente Convenzione qualsiasi utente che richieda l'esecuzione di attività/servizi/tarature/prove accreditate, consentendo all'utente di prendere visione della presente Convenzione, incluse le prescrizioni contenute nei Documenti.

4.4 Il CAB garantisce che:

- a) tutte le attività/servizi/tarature/prove accreditate sono effettuate secondo la normativa applicabile, le prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti e le prescrizioni indicate in ogni documento di riferimento riportato nell'Allegato al Certificato di Accreditamento;
- b) la propria attività viene svolta in conformità ai requisiti previsti per l'ottenimento dell'Accreditamento.

4.5 Il CAB si obbliga, in base ai Documenti, ad acconsentire che gli Ispettori ACCREDIA effettuino visite di valutazione, presso la/e propria/e sede/i e presso i propri clienti/fornitori a cui vengono subappaltate le attività/servizi/prove accreditate, ove applicabile, anche con breve preavviso, al fine di accertare il mantenimento della conformità del CAB stesso ai requisiti per l'Accreditamento. Il CAB si obbliga a prestare tutta la collaborazione necessaria affinché gli Ispettori possano esaminare i documenti, le registrazioni, le attività svolte, i locali e quant'altro necessario per la valutazione del CAB rispetto ai criteri stabiliti per l'Accreditamento.

4.6 Il CAB si obbliga a pagare i costi delle attività di valutazione effettuate e i diritti annui di mantenimento dell'accREDITamento previsti nel Tariffario, secondo le condizioni ivi previste.

4.7 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di prova o un laboratorio medico (di seguito, per brevità, denominato come "**Laboratorio**") o un PTP:

a) Il Laboratorio/PTP, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle prove/prove valutative, si obbliga a sospendere l'emissione di rapporti di prova/prova valutativa con Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'AccREDITamento, limitatamente alle prove/prove valutative interessate dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Laboratorio ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei rapporti di prova/prova valutativa con il Marchio ACCREDIA e/o con qualsiasi riferimento all'AccREDITamento può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dal Laboratorio siano state verificate da ACCREDIA.

b) Il Laboratorio si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le prove richieste da ACCREDIA nell'ambito delle visite di valutazione, o al di fuori di esse, inclusa la partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed alle prove valutative, come definite nei Documenti. In tal caso ACCREDIA ed il Laboratorio si accorderanno sulle modalità operative. Le spese inerenti tali prove e misure saranno a carico del Laboratorio.

4.8 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: laboratorio di Taratura o un Produttore di materiali di riferimento (di seguito, per brevità, denominato come "**Centro**"):

Il Centro condivide gli stessi obblighi dei Laboratori di cui all'art. 4.6, inoltre:

a) Il Centro effettua le tarature e misurazioni accreditate garantendo la riferibilità metrologica dei risultati prodotti operando in conformità alle prescrizioni della normativa e di legge.

b) Nel caso di cambio del Responsabile del Centro o del suo Sostituto (persone a cui ACCREDIA riconosce la responsabilità di firmare i Certificati di taratura) i nuovi candidati devono essere approvati da ACCREDIA prima di assumere le funzioni e firmare qualunque Certificato.

c) Il Centro, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle tarature o produzione di materiali di riferimento, si obbliga a sospendere l'emissione di certificati di Taratura con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso il Centro ne dà comunicazione ad ACCREDIA. La ripresa dell'attività può avvenire soltanto dopo che ACCREDIA ha valutato le necessarie azioni correttive poste in essere dal Centro.

d) Il Centro si obbliga, qualora ACCREDIA lo ritenga necessario, ad effettuare le tarature o la produzione di materiali richieste da ACCREDIA nell'ambito delle valutazioni su campo, o al di fuori di esse.

e) Il Centro si obbliga, per le conferme metrologiche dei propri apparecchi campione, a rispettare la periodicità di tarature e controlli intermedi stabilita nelle procedure tecniche approvate da ACCREDIA.

CM

f) Il Centro si obbliga a partecipare a cicli di confronti interlaboratorio per le grandezze, gli strumenti e i campi di misura specificati nella tabella di Accredimento allegata al Certificato di Accredimento, secondo la periodicità richiesta da ACCREDIA. I cicli di confronti possono essere organizzati da ACCREDIA, da Organismi internazionali a cui ACCREDIA partecipa, da fornitori accreditati o la cui competenza sia accettata da ACCREDIA.

g) Tutti i Centri sono tenuti a trasmettere a ACCREDIA le informazioni relative ai certificati di taratura o ai certificati di materiali di riferimento emessi sotto accreditamento, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni.

h) Le informazioni raccolte da ACCREDIA, compresi i nominativi del Responsabile e dei Sostituti dei Centri, potranno essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi.

4.9 Obblighi specifici per il CAB qualora sia un: organismo di certificazione di sistema, organismo di certificazione di personale, organismo di certificazione di prodotto, organismo di ispezione, organismo di verifica (di seguito, per brevità, denominato come: **"Organismo"**):

a) Tutti gli Organismi (accreditati per gli schemi Sistemi di Gestione, Prodotto e Personale) sono tenuti a trasmettere a ACCREDIA i dati relativi ai soggetti in possesso di certificazioni da essi rilasciate, secondo le procedure definite da ACCREDIA in apposite istruzioni e in conformità alle prescrizioni di legge in vigore (es. Dpr 207/2010, art.63). È obbligo dell'Organismo trasmettere ad ACCREDIA (tramite il servizio web - SIAC - messo a disposizione da ACCREDIA con la collaborazione di una società di servizi, direttamente tramite accesso al sito di ACCREDIA o di soggetti terzi indicati da ACCREDIA), informazioni tempestive e corrette in merito ai certificati emessi sotto la propria responsabilità, nonché comunicare tempestivamente ogni informazione relativa alla revoca delle certificazioni, anche ai fini di legge (ci si riferisce per esempio ai provvedimenti di annullamento ovvero alla decadenza richiamati dal Dpr 207/2010, art 63 per le certificazioni dei Sistemi di Gestione per la Qualità).

Gli Organismi rimarranno quindi responsabili in via esclusiva nei confronti degli enti fruitori del servizio offerto (Es: AVCP, SOA, società appaltanti, mercato in generale...), ed ACCREDIA, per qualsiasi danno derivante da inesattezze e/o non tempestiva pubblicazione dei dati, manlevando di conseguenza ACCREDIA, da qualsiasi onere, contestazione o richiesta di risarcimento danni in merito a tali negligenze o inadempimenti. Le informazioni raccolte da ACCREDIA potranno quindi essere pubblicate sul sito web di ACCREDIA, ed, essendo comunque informazioni già disponibili al pubblico sullo stesso sito di ACCREDIA, le stesse potranno essere fornite da ACCREDIA a soggetti terzi (es: Camere di Commercio, Istituti di Ricerca, CRIF, CERVED, AVCP), anche nella loro totalità e completezza, perché i soggetti destinatari possano a loro volta farsi tramite per la loro divulgazione al pubblico, quando le stesse informazioni fossero già state divulgate da ACCREDIA.

b) L'Organismo si impegna a contribuire, secondo le proprie possibilità ed i propri interessi, alle attività svolte da ACCREDIA per il miglioramento degli schemi di Accredimento già in essere e lo sviluppo di nuovi schemi di Accredimento, nei termini previsti dalle prassi in vigore. ACCREDIA provvederà a fornire all'Organismo tutte le informazioni utili a ottimizzare il coinvolgimento dell'Organismo nelle attività di cui sopra.

c) L'Organismo si impegna a comunicare ad ACCREDIA il dato di fatturato relativo alle attività di valutazione di conformità svolte sotto Accredimento, nei termini di cui al Tariffario ACCREDIA, nonché a fornire ad ACCREDIA tutte le evidenze oggettive da questi, eventualmente, richieste a conferma della correttezza e congruenza del dato medesimo. In aggiunta ai dati sul fatturato, è facoltà di ACCREDIA richiedere informazioni in merito ai numeri delle certificazioni rilasciate, agli Ispettori, al numero delle giornate di verifica, e ogni altra ulteriore informazione che possa essere rilevante per tenere sotto controllo il servizio oggetto di accreditamento.

d) L'Organismo, qualora ritenga che sia intervenuta una indisponibilità o deterioramento delle risorse umane e strumentali per l'esecuzione delle attività di valutazione della conformità, si obbliga a sospendere l'emissione di Certificati/rapporti di ispezione con Marchio ACCREDIA, limitatamente ai settori di Accredimento interessati dalla deficienza prospettata sino a risoluzione del problema. In tale caso l'Organismo ne dà comunicazione ad ACCREDIA a mezzo lettera raccomandata A/R. La ripresa dell'emissione dei Certificati/rapporti di ispezione con il Marchio ACCREDIA può avvenire soltanto dopo che le necessarie azioni correttive poste in essere dall'Organismo siano state verificate da ACCREDIA.

4.10 Il CAB si impegna ad informare immediatamente ACCREDIA circa:

- a) l'eventuale interruzione nell'esecuzione delle attività accreditate;
- b) l'eventuale variazione della propria ragione sociale o denominazione sociale;
- c) l'eventuale trasferimento e/o chiusura della/e sede/i nella quale vengono eseguite le attività accreditate;
- d) ogni sostanziale variazione dell'organizzazione rispetto a quanto comunicato in precedenza, ad esempio:
 - modifica del responsabile del Laboratorio o del Direttore Tecnico;
 - modifica del sostituto del responsabile del Laboratorio;
 - modifica del responsabile della qualità;
 - modifica della persona preposta a tenere i contatti con l'ente di Accredimento;
 - variazione dei delegati alla firma di emissione dei rapporti di prova;
 - variazione dei Responsabili/Sostituti autorizzati alla firma di emissione dei Certificati di Taratura;
 - variazione di ciascuna delle sedi per le quali è stato concesso l'Accreditamento.

inclusi gli Organi di Amministrazione, di rappresentanza delle parti interessate (ove previsti) del soggetto responsabile del rilascio delle valutazioni di conformità;

e) ogni altra sostanziale variazione o modifica che possa diminuire la capacità del CAB di mantenere la propria conformità ai requisiti per l'Accreditamento.

4.11 Il CAB si obbliga ad offrire un adeguato ed imparziale servizio ad ogni utilizzatore che ne faccia richiesta.

4.12 Il CAB dichiara espressamente di essere responsabile di tutta l'attività svolta e che, in nessun caso, potrà essere imputata ad ACCREDIA, per tale attività, alcuna responsabilità, impegnandosi a tenere indenne e manlevare ACCREDIA da ogni e qualsiasi pretesa, domanda e/o azione eventualmente vantata o proposta da terzi nei confronti di ACCREDIA a causa dell'attività posta in essere dal CAB stesso in virtù della presente Convenzione.

4.13 Il CAB si assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per l'attività dallo stesso svolta in virtù della presente Convenzione.

4.14 Il CAB si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza applicabili così come previste dalla normativa in materia e dai Documenti.

4.15 Nei casi elencati al punto 4.10 il CAB si obbliga a sottoporre ad ACCREDIA i nominativi dei nuovi designati ed i loro curriculum vitae et studiorum. Per tali figure si intende accettata la copertura del ruolo in assenza di contestazione di ACCREDIA entro 30 gg dalla ricezione, ad eccezione dei Laboratori di Taratura, per i quali si ritengono applicabili le condizioni definite al paragrafo 4.8, punto b).

4.16 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori di ACCREDIA presso i siti dei Clienti presso cui il CAB rende/segue attività/servizi/prove/tarature per cui è Accreditato.

4.17 Il CAB si obbliga ad assicurare l'accesso degli ispettori ACCREDIA ai siti dei fornitori presso cui subappalta/esternalizza, nel rispetto delle prescrizioni indicate nei Documenti, attività/servizi/prove/tarature per cui è Accreditato.

4.18 Il CAB si impegna a non intraprendere alcuna azione che possa essere considerata dannosa o controproducente per ACCREDIA.

Articolo 5

Recesso

5.1 Il CAB può recedere dalla presente Convenzione in ogni momento anteriore alla sua scadenza naturale o rinnovata, con un preavviso scritto da comunicare con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata - PEC da inviare ad ACCREDIA.

5.2 Il CAB in caso di recesso ha l'obbligo di: 1) informare i richiedenti le attività/servizi/prove/tarature, con i quali è in contatto in quel periodo, dell'intervenuto recesso dalla presente Convenzione; 2) cessare immediatamente sia l'emissione di Certificati, rapporti di prova e di ispezione, Certificati di tarature recanti il Marchio ACCREDIA sia qualsiasi riferimento all'Accreditamento, sia qualsiasi forma di pubblicità o di utilizzo dell'Accreditamento; 3) restituire ad ACCREDIA in originale, la presente Convenzione ed il Certificato di Accreditamento; 4) non dichiararsi CAB accreditato.

5.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/tarature/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere noto, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuto recesso dalla presente Convenzione.

5.4 La revoca/rinuncia dell'accreditamento non comporta la decadenza degli obblighi contrattuali nei confronti di ACCREDIA che si riserva di poter avviare le procedure di riscossione coattiva e di recupero delle spese, maggiorate di interessi, nelle forme previste dalla legge.

Articolo 6

Durata della Convenzione

6.1 La presente Convenzione ha la durata di un anno decorrente dalla data di delibera della concessione dell'accreditamento, con possibilità di rinnovo tacito, per un identico periodo di tempo. La presente Convenzione comunque non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accreditamento.

6.2 Variazioni agli elementi che caratterizzano gli schemi accreditati (settori, estensioni, tipi di prove, tarature e misure, campi di misura, incertezze, etc.) possono essere attuati durante la vigenza della Convenzione senza che sia necessario rinnovare o modificare la Convenzione, mediante richiesta formale ad ACCREDIA la quale, dopo le opportune verifiche, apporterà le necessarie modifiche agli Allegati del Certificato di Accreditamento. La Convenzione, in ogni caso, dovrà essere rinnovata, in coincidenza col rinnovo dell'Accreditamento.

6.3 Nel caso di cambiamento della ragione sociale o della denominazione sociale del CAB, ACCREDIA provvederà alle necessarie verifiche e, successivamente, all'emissione di un nuovo Certificato di Accreditamento e dei relativi allegati con i dati aggiornati senza che, per questo, sia necessario sottoscrivere una nuova Convenzione.

Tuttavia se la variazione comporta la modifica del soggetto giuridico del CAB (es. cambio di Codice Fiscale e/o Partita IVA) o in caso di trasferimento della titolarità dell'accreditamento, il CAB dovrà sottoscrivere una nuova convenzione di accreditamento che non potrà avere una durata superiore a quella di scadenza del certificato di accreditamento.

Articolo 7
Corrispettivi

Le Parti di comune accordo stabiliscono che i corrispettivi dovuti dal CAB ad ACCREDIA sono determinati in base al tariffario vigente.

In caso di variazione delle tariffe, ancorché vi sia un preventivo approvato, i servizi verranno fatturati alle tariffe vigenti al momento della prestazione eseguita.

Nel periodo di preavviso, al CAB che si avvale della facoltà di rinuncia, vengono praticate le tariffe anteriori alla variazione, per le sole attività svolte fino al momento della rinuncia.

Il CAB ha il diritto di rinunciare all'accreditamento entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di modifica del Tariffario.

Articolo 8
Regime fiscale

La presente Convenzione prevede prestazioni assoggettate ad IVA e pertanto, in caso di registrazione, sconta l'imposta fissa.

Articolo 9
Foro competente

Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente convenzione ed agli obblighi derivanti dalla stessa, previo ricorso alla procedura di Conciliazione camerale così come stabilita nel "Regolamento unico di conciliazione" redatto da Unioncamere, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo.

Articolo 10
Conservazione e riproduzione

Copia della presente Convenzione deve essere conservata presso la/e sede/i del CAB, completa dei Documenti aggiornati. E' ammessa la riproduzione totale conforme della presente Convenzione; ogni riproduzione parziale o semplice citazione, soprattutto se a fini pubblicitari, deve essere preventivamente autorizzata per iscritto da ACCREDIA.

Articolo 11
Dichiarazioni del CAB

11.1 Il CAB, presa visione dei diritti e doveri descritti nella presente Convenzione, nonché nei Documenti, si obbliga a rispettare tutti i doveri ad esso facenti capo.

11.2 Il CAB dichiara e garantisce di avere tutte le dotazioni/risorse previste dalla normativa applicabile e dalle prescrizioni ACCREDIA indicate nei Documenti.

11.3 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che ogni dichiarazione fatta ad ACCREDIA sia per iscritto e sia durante le visite di valutazione corrisponde a verità.

11.4 Il CAB dichiara e garantisce espressamente, assumendosene ogni responsabilità, che tutti i dati riportati nei documenti presentati ad ACCREDIA sia durante le visite di valutazione, sia al di fuori di esse, corrispondono a verità.

Articolo 12
Clausola risolutiva espressa

12.1 L'inadempimento da parte del CAB anche di una sola delle obbligazioni previste agli articoli 2, 4, 7, 11 e 13 della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e, pertanto, ACCREDIA potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, non avendo altro obbligo nei confronti del CAB, se non quello di dare comunicazione scritta della intervenuta risoluzione. In ogni caso di risoluzione viene fatto salvo il diritto di ACCREDIA al risarcimento dei danni.

12.2 Le Parti espressamente prevedono che la presente Convenzione si risolva di diritto immediatamente nei seguenti casi:

- a) fallimento del CAB;
- b) mancato pagamento da parte del CAB delle somme dovute ad ACCREDIA, qualora la morosità si protragga oltre 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione inviato da ACCREDIA;
- c) quando ACCREDIA venga a conoscenza di:
 - 1) situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipula della Convenzione stessa;
 - 2) fatti che dimostrino non essersi verificata l'ipotesi di competenza, imparzialità e correttezza del CAB;
 - 3) variazioni sostanziali della compagine sociale ovvero della proprietà e/o della gestione del CAB che comportino il venir meno dei requisiti necessari per l'Accreditamento.

12.3 A garanzia dei richiedenti le attività/servizi/prove del CAB, ACCREDIA si riserva di rendere nota, nelle sedi e con le modalità più opportune, l'intervenuta risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 13

Clausola di riservatezza

13.1 Le Parti si obbligano ad adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione e/o conoscenza tecnologica scambiata in ragione della conclusione e/o esecuzione della presente Convenzione, ovvero acquisita nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

13.2 Le Parti si impegnano, altresì, a non divulgare a terzi il contenuto dei rapporti relativi ad attività di valutazione della conformità, il cui proprietario è il destinatario, salvo i casi in cui ACCREDIA sia destinataria di una richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di un terzo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 o per altri obblighi di legge.

13.3 Le Parti si obbligano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. a far sì che i propri dipendenti, collaboratori, agenti, dirigenti e/o incaricati mantengano riservate e non divulgino le suindicate informazioni.

13.4 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di un evento che dia luogo, ai sensi degli artt. 13.1 e 13.2, a divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della divulgazione. Resta, comunque, inteso tra le Parti che, in caso di divulgazione, le stesse adotteranno tutte le misure necessarie e possibili ad evitare e/o a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.5 Le restrizioni contenute nel presente articolo non saranno applicabili a:

- a) ogni comunicazione o dichiarazione autorizzata dalla Parte interessata;
- b) ogni comunicazione resasi assolutamente necessaria al fine del corretto e ordinario svolgimento della presente Convenzione, salvo l'obbligo, in tal caso, di avvertire preventivamente la Parte interessata della necessità della comunicazione e di ottenere da tale Parte la relativa autorizzazione. Nel caso in cui tale Parte si avvalga della facoltà di impedire la divulgazione di quanto sopra, rinuncia ad ogni contestazione e/o pretesa derivante da inadempimenti conseguenti al divieto di comunicazione;
- c) qualsiasi informazione che sia di pubblico dominio, ove ciò non sia dovuto alla violazione del presente articolo.

13.6 Gli impegni di riservatezza previsti nel presente articolo continueranno ad essere in capo alle Parti pienamente vigenti ed efficaci anche a seguito della cessazione, comunque avvenuta, della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni

14.1 Tutte le comunicazioni inerenti alla presente Convenzione dovranno essere effettuate per iscritto, anche a mezzo fax, o con altro mezzo idoneo, ove non diversamente previsto, a certificare la ricezione della comunicazione, e s'intenderanno validamente ed efficacemente eseguite se effettuate secondo le seguenti disposizioni:

- a) quanto ad ACCREDIA, presso le sedi del Dipartimento di competenza (Via G. Saliceto 7/9, 00161 Roma, Via Tonale 26, 20125 Milano, Strada delle Cacce 91, 10135 Torino);
- b) quanto al CAB, presso la sua sede in Via Trieste 6 - 20097 San Donato Milanese MI Fax n 0298509158 all'attenzione del/della Ing. Chiara Panceri

14.2 Le Parti espressamente prevedono la possibilità di modificare gli indirizzi dandone comunicazione scritta, nonché, per quanto attiene il CAB, il soggetto alla cui attenzione le comunicazioni debbo essere inviate.

Articolo 15

Elezione di domicilio

Le Parti, ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e di invio delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli, eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate all'art. 14 che precede. Eventuali modifiche degli indirizzi e/o dei numeri di fax (nonché, per quanto attiene il CAB, del soggetto destinatario della comunicazione) indicati all'art. 14 e, quindi, della relativa elezione di domicilio, dovranno essere sollecitamente comunicate all'altra Parte con lettera raccomandata A/R.

Articolo 16

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti posti in essere dall'altra Parte in violazione delle disposizioni della presente Convenzione non costituisce, né può essere interpretata, quale rinunzia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o al diritto di esigere l'esatto adempimento in un momento successivo.

Ch

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento a cui sono sottoposti tutti i dati personali richiesti ed acquisiti all'atto dell'instaurazione e durante lo svolgimento del rapporto verranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, ed il loro trattamento sarà strumentale alla gestione ed esecuzione dell'Accreditamento derivante dalla presente Convenzione, nonché, in generale, per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. I relativi trattamenti potranno essere effettuati anche senza il consenso dell'interessato, giusta la previsione degli art. 24 e 26 del Codice della Privacy.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali, con riferimento alla gestione contabile, è obbligatorio. Entrambe le Parti potranno richiederne in ogni momento l'aggiornamento o la cancellazione, come prescritto dal D. Lgs. 196/2003 e comunque far valere tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati raccolti vengono detenuti in archivi e banche dati presso le rispettive sedi.

Le Parti si danno atto che i dati non formeranno oggetto di comunicazione, se non in favore delle categorie di soggetti a cui dovranno essere comunicati in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, o diffusione.

Articolo 18

Appelli

Il CAB può interporre appello avverso le decisioni assunte e gli atti compiuti da ACCREDIA nei suoi confronti, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, esponendo le ragioni del suo dissenso, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e regolamentato nei Regolamenti di Accreditamento applicabili.

L'appello non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del CAB fino ad eventuale diverso pronunciamento della Commissione d'Appello.

Articolo 19

Utilizzo del Marchio ACCREDIA

ACCREDIA autorizza il CAB ad utilizzare il Marchio ACCREDIA per tutta la durata della presente Convenzione esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate nei Documenti.

Concessione dell'Accreditamento: 19/11/2015

Revisione 0 del 19/11/2015

Il Presidente ACCREDIA
(Ing. Giuseppe Fossi)

Il CAB
(Sig. Mauro Bacchi)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

2.Oggetto; 3.Obbligazioni a carico di ACCREDIA; 4.Obbligazioni a carico del CAB; 5.Recesso; 7.Corrispettivo; 9.Foro competente; 11.Dichiarazioni del CAB; 12.Clausola risolutiva espressa; 13.Clausola di riservatezza; 18.Appelli.

Concessione dell'Accreditamento: 19/11/2015

Revisione 0 del 19/11/2015

Il Presidente ACCREDIA
(Ing. Giuseppe Fossi)

Il CAB
(Sig. Mauro Bacchi)

1. INTRODUZIONE

1.1 Nei paragrafi che seguono è riportato il testo bilingue del contratto di sublicenza che regola l'uso del marchio MRA.

1.2 Per facilità di auditing ILAC è duplicata l'identificazione delle parti.

1.3 La traduzione in lingua italiana è riportata al solo fine di facilitare la lettura della stessa senza alcun valore vincolante restando la versione in lingua inglese l'unica avente efficacia tra le parti.

1.4 La sottoscrizione non costituisce autorizzazione all'uso del marchio combinato da parte del laboratorio ma solo presa in carico delle condizioni di sublicenza. L'utilizzo del marchio rimane interdetto fino a che gli adempimenti previsti nel paragrafo 2 del contratto di sublicenza non siano soddisfatti. **Si prega pertanto di sottoscrivere, comunque, anche la richiesta di utilizzo per il marchio combinato, al fine di evitare una inutile remissione della convenzione qualora la decisione di utilizzare il marchio combinato venisse presa in tempi successivi.**

2. CONTRATTO DI SUBLICENZA (testo integrale) DA SOTTOSCRIVERE

Di seguito è riportato il testo integrale del contratto di sublicenza ILAC:

UM

**ILAC Laboratory Combined MRA Mark
Sub License Agreement
Contratto di Sub Licenza
del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC**

Between the
Tra

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento - Associazione legalmente riconosciuta il 16/07/2009 - in persona del suo Presidente, Ing. Giuseppe Rossi, con sede legale in Roma (00161), Via G. Saliceto 7/9, C.F./P. IVA 10566361001,

Hereinafter called Sub Licensor
Qui di seguito il Sub Licenziante

And

IMPRESA BACCHI SRL

Name: Sig. Mauro Bacchi

Address: Via Trieste 6 - 20097 San Donato Milanese MI

Hereinafter called Sub Licensee.
Qui di seguito il Sub Licenziatario.

**Preamble
Preambolo**

The sub licensor is entitled in a license agreement with the licensor ILAC to use its MRA Mark as shown below
Il Sub Licenziante ha diritto, in virtù di un Contratto di licenza con la Società licenziante ILAC, di utilizzare il suo Marchio MRA come sotto raffigurato



in combination with its own logo hereinafter called "**Combined MRA Mark**".

The sub licensee intends a commercial use of the Laboratory Combined MRA Mark according to the example specified under clause 2.

*insieme con il logo del Sub Licenziante, di seguito denominato "**Marchio Combinato MRA**".*

Il Sub Licenziatario intende utilizzare commercialmente il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo l'esempio di cui all'articolo 2.

MB

§ 1 Purpose of Agreement

§ 1 Scopo del Contratto

The Purpose of this Agreement is the use of the ILAC-MRA Mark, as shown above, in combination with the logo of the sub licensor by way of a sub license. Instead of the logo the sub licensee may use a Mark, which accredited laboratories are entitled to use.

The sub licensor declares to be entitled to dispose of the ILAC-MRA Mark right without restraint.

Lo scopo del presente Contratto è l'uso del Marchio ILAC-MRA, come sopra descritto, insieme al logo del Sub licenziante per mezzo di una sub licenza. Invece del logo, il Sub licenziatario può utilizzare un Marchio che i laboratori accreditati hanno il diritto di utilizzare.

Il Sub licenziante dichiara di aver diritto di disporre del Marchio ILAC-MRA senza alcuna restrizione.

§ 2 Extent of the License

§ 2 Finalità della Licenza

The sub licensor grants the sub licensee the use of the sub licensors Combined MRA Mark according to § 1 only in combination with the registration number of the sub licensee's accreditation - hereinafter called "**Laboratory Combined MRA Mark**" - on test reports, pre-printed letterhead, quotations for work, advertisements, websites and other documents in order to demonstrate accreditation by a signatory of the ILAC Arrangement.

The Laboratory Combined MRA Mark shall be used according to the example shown below using the same proportions:

*Il Sub Licenziante concede al Sub Licenziatario l'uso del Marchio Combinato MRA, di titolarità del Sub Licenziante in conformità al § 1, soltanto in combinazione con il numero di registrazione dell'accREDITAMENTO del Sub Licenziatario - qui di seguito detto "**Marchio Combinato di Laboratorio MRA**" - su rapporti di prova, carta intestata prestampata, offerte, pubblicità, siti Web ed altri documenti, per dimostrare l'accREDITAMENTO da parte di uno dei soggetti firmatari dell'Accordo ILAC.*

Il Marchio Combinato di Laboratorio MRA sarà utilizzato secondo l'esempio riportato di seguito e nelle stesse proporzioni:



The sub licensee is obliged to present its Laboratory Combined MRA Mark to the sub licensor and shall not use it until receipt of written approval from the sub licensor.

Il Sub Licenziatario è obbligato a presentare il suo Marchio Combinato di Laboratorio MRA al Sub Licenziante e non lo potrà utilizzare fino a quando avrà ottenuto l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 3 Due Diligence

§ 3 Diligenza richiesta

The sub licensee guarantees to use the Laboratory Combined MRA Mark in accordance with the requirements set forth in this Agreement, and will not use in any way that would harm the reputation of the licensor or sub licensor.

The sub licensor is entitled to observe the use of the Laboratory Combined MRA Mark in the country of the sub licensee.

Il Sub Licenziatario garantisce che utilizzerà il Marchio Combinato di Laboratorio MRA secondo i requisiti indicati nel presente Contratto e che non lo utilizzerà in alcuna maniera che possa ledere la reputazione del Licenziante o del Sub Licenziante.

Il Sub Licenziante ha il diritto di verificare l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA nel Paese del Sub Licenziatario.

§ 4 Subject of Rights and Duties

§ 4 Diritti e Doveri

If the sub licensee has not exercised due diligence on the use of the Laboratory Combined MRA Mark, the sub licensor can withdraw immediately the right to use the Laboratory Combined MRA Mark. The sub licensor takes no responsibility for any consequences of withdrawal.

Furthermore, the sub licensor may publish on the sub licensor's web site any violation or infringement, by the sub licensee, of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement.

If the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement is violated or infringed by a third party or person, the contractual partners will immediately inform each other. They will cooperate in any actions taken against such a third party or person. If the sub licensee decides to institute legal proceedings, written approval from the sub licensor must be obtained.

Nel caso in cui il Sub Licenziatario non eserciti la diligenza richiesta per l'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, il Sub Licenziante può immediatamente revocare il diritto d'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA. Il Sub Licenziante non si assume alcuna responsabilità per ogni conseguenza derivante dalla revoca.

Inoltre, il Sub Licenziante può pubblicare sul suo sito Web le violazioni o le infrazioni al Contratto di Sub Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC poste in essere da parte del Sub Licenziatario.

Nel caso in cui il Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC sia violato o non rispettato da terzi, le parti del Contratto se ne daranno immediata reciproca informazione. Le parti collaboreranno in relazione alle azioni legali intraprese contro tale terzo. Nel caso in cui il Sub Licenziatario decida di intraprendere un'azione legale, deve ottenere l'approvazione scritta da parte del Sub Licenziante.

§ 5 Duties to Claims of Third Parties

§ 5 Doveri nel caso di pretese parte di Terzi

Any claim against the sub licensee by a third party or person due to the use of the Laboratory Combined MRA Mark, must be reported immediately to the sub licensor. Approval to take legal proceedings must be requested in writing. In addition this notice provides the opportunity for the sub licensor to take part in any eventual legal action.

All expenses for the legal and extra-judicial actions are the responsibility of the sub licensee.

Ogni pretesa, nei confronti del Sub Licenziatario, da parte di terzi dovuta all'utilizzo del Marchio Combinato di Laboratorio MRA, deve essere immediatamente riferita al Sub Licenziante. L'approvazione ad intraprendere un'azione legale deve essere richiesta per iscritto dal Sub Licenziatario al Sub Licenziante. Inoltre, tale comunicazione darà la possibilità al Sub Licenziante di prendere parte in un'eventuale azione legale.

Tutte le spese relative ad azioni giudiziali e stragiudiziali sono a carico del Sub Licenziatario.

§ 6 Indemnification

§ 6 Risarcimento

Any damages suffered by the sub licensor due to the sub licensee's misuse of the Laboratory Combined MRA Mark and/or violation or infringement of the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, the sub licensor can claim monetary indemnification from the sub licensee. The sub licensor will give the sub licensee a written warning of such intended action, to which the sub licensee has three weeks to answer before proceedings will begin against the sub licensee. During this time the sub licensee must take all reasonable steps to restore the situation to compliance with the ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement, working in close cooperation with the sub licensor.

Il Sub Licenziante può chiedere al Sub Licenziatario il risarcimento economico per ogni danno subito dal Sub Licenziante a causa dell'uso improprio fatto dal Sub Licenziatario del Marchio Combinato di Laboratorio MRA e/o per violazioni o infrazioni da parte del Sub Licenziatario al Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Il Sub Licenziante invierà una diffida scritta al Sub Licenziatario indicando l'azione che intende intraprendere, il Sub Licenziatario avrà tre settimane per rispondere, prima che possa essere iniziato il procedimento nei suoi confronti. Durante questo periodo il Sub Licenziatario si impegna ad adottare ogni misura necessaria per ripristinare una situazione conforme a quanto previsto dal Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC, operando in stretta collaborazione con il Sub Licenziante.

§ 7 Termination of Agreement

§ 7 Risoluzione del Contratto

The Agreement commences on the date of signing and expires with the date of termination of the accreditation of the sub licensee. The Agreement automatically renews on the sub licensee's re accreditation. Termination of accreditation or suspension of longer than six months automatically cancels this ILAC Laboratory Combined MRA Mark Sub License Agreement. During a suspension of less than six months the sub licensee cannot use the Laboratory Combined MRA Mark.

Further, the Agreement can also be terminated due to one of the following:

1. For the sub licensor
 - insolvency
 - liquidation
 - exclusion or suspension from the ILAC MRA
2. For the sub licensee
 - insolvency
 - liquidation
 - expiration of accreditation
 - misuse of the Laboratory Combined MRA Mark

Il Contratto diverrà efficace alla data della firma ed avrà termine alla data della conclusione dell'accreditamento del Sub Licenziatario. Il Contratto si rinnoverà automaticamente al nuovo accreditamento del Sub Licenziatario. La cessazione dell'accreditamento, oppure la sospensione per più di sei mesi comporterà la risoluzione automatica del presente Contratto di Sub-Licenza del Marchio Combinato di Laboratorio MRA dell'ILAC. Durante la sospensione, inferiore a sei mesi, dell'accreditamento il Sub-Licenziatario non potrà utilizzare il Marchio Combinato di Laboratorio MRA.

Inoltre, il Contratto può essere anche risolto nel caso in cui si dovesse verificare uno dei seguenti eventi:

1. *Per quanto riguarda il Sub Licenziante:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *esclusione o sospensione dall'Accordo di Mutuo Riconoscimento ILAC*
2. *Per quanto riguarda il Sub Licenziatario:*
 - *insolvenza*
 - *liquidazione*
 - *scadenza dell'accreditamento*
 - *uso scorretto del Marchio Combinato di Laboratorio MRA.*

§ 8 Severability Clause

§ 8 Nullità Parziale

Should some or a part of the clauses of this Agreement become invalid or will become invalid, the validity of the other clauses as well as the Agreement remains in effect.

The contractual partners will cooperate in such a way that others will replace invalid clauses, which are agreeable and appropriate to obtain the intended result, provided there is no infringement of statutory regulations.

Nel caso in cui alcune clausole del presente Contratto - o parte di esse - siano dichiarate nulle, le altre clausole del Contratto resteranno efficaci.

Le parti del presente Contratto si impegneranno a concordare clausole sostitutive di quelle dichiarate nulle al fine di ottenere i risultati voluti, senza che con ciò venga violata alcuna norma imperativa.

§ 9 Final Conditions
§ 9 Condizioni conclusive

With the signature of the contractual partners the Agreement becomes legally binding. This Agreement shall not be amended except by written agreement duly executed by the sub licensor and the sub licensee.

All notices, requests, demands and other communications made in connection with this Agreement shall be in writing and shall be deemed to be duly given on the date of delivery, if delivered in person, or upon confirmation of receipt by fax, e-mail or surface mail, direct to the other party.

The contractual partners agree they will make their best efforts to settle amicably, disputes arising from this Agreement. Failing agreement it is expressly understood and agreed that this Agreement shall be deemed to have been made in Rome (Italy), and shall be governed by the laws of Italy and the parties agree to submit all disputes, differences arising between the parties in connection with this Agreement or any clause or the construction thereof or the rights duties and liabilities of either party to arbitration in accordance with the laws of Italy.

Con la sottoscrizione delle parti, il presente Contratto diverrà legalmente vincolante. Il Contratto non sarà modificato se non con un accordo scritto debitamente sottoscritto sia dal Sub Licenziante che dal Sub Licenziatario.

Tutte le notifiche, le richieste e le altre comunicazioni fatte in relazione al presente Contratto saranno in forma scritta e considerate debitamente consegnate alla data di consegna, se fatte alla controparte di persona, oppure alla data di conferma di ricezione se fatte per fax, e-mail o posta.

Le parti concordano che faranno quanto in loro potere per comporre amichevolmente le controversie derivanti dal presente Contratto. In caso di mancato accordo, è espressamente inteso che il presente Contratto si intenderà concluso in Roma (Italia) e sarà regolato secondo la legge italiana e le Parti concordano di sottoporre tutte le controversie relative al presente Contratto, oppure ad una sua clausola, oppure alla sua interpretazione, oppure ai diritti, doveri e responsabilità dell'altra Parte ad arbitrato secondo le leggi italiane.

In witness whereof,
A conferma di quanto sopra,


This Agreement is executed as two original copies in English, the official language chosen by the Parties for the Contract.

Il presente Contratto è stipulato in due originali in lingua inglese, che viene eletta dalle Parti come lingua ufficiale del Contratto.

Date of Accreditation/Data di concessione dell'Accreditamento: 19/11/2015

Release/Revisione 0 del 19/11/2015

Il Presidente ACCREDIA
Signature on behalf of the Sub Licensor
(Ing. Giuseppe Rossi)



Il CAB
Signature on behalf of the Sub Licensee
(Sig. Mauro Bacchi)

